



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA

UFFICIO DI PRESIDENZA

**Viste** le delibere del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente sino al 31 gennaio 2021;

**Vista** la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di Emergenza epidemiologica da virus Sars-Cov-2 causa della malattia Covid19;

**Visto** il comma 2, art.135 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. n. 77/2020 secondo cui *"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali, da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza."*;

**Visto** l'art 27 del Decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020 e s.m.i.

**Visto** il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 6 novembre 2020, *"Specifiche tecniche in materie di processo tributario telematico"* G.U. 13 novembre 2020 n. 283;

**Visto** il Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 11 novembre 2020, *"Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137"* G.U. 16 novembre 2020 n. 285;

**Dato atto** che presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara sussistono le condizioni per l'espletamento delle udienze a distanza ai sensi dell' art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, a mezzo dell'applicativo Skype for business *"tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (SIF) del M.E.F."*;

Richiamata le *Linee guida del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di cui alla delibera n. 1230/2020*

**DISPONE**

Presso la Commissione Tributaria Provinciale di Ferrara lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, anche parzialmente, con decreto motivato del Presidente del Collegio della Commissione Tributaria Provinciale.

La partecipazione all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, mediante collegamento da remoto, o camerale in caso di presentazione di istanza di sospensione, può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso, o nel primo atto difensivo, ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (avviso di trattazione).

Fino al 31 Luglio 2021, per i giudizi nei quali è già stata inviata la comunicazione di cui all'art. 31D.Lgs. 546/92, la partecipazione all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto, o camerale in caso di trattazione di istanza di sospensione può essere richiesta dalle parti processuali con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite almeno 10 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

La decisione del Presidente (il decreto) di svolgere l'udienza da remoto è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Tale comunicazione, che normalmente segue o è contenuta nell'avviso di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (avviso di trattazione) deve essere effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza pubblica o camerale (1<sup>^</sup>PEC).

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria invia alle parti, almeno tre giorni prima della data fissata per la trattazione, una seconda comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (2<sup>^</sup> PEC) ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente indicazione dell'ora e delle modalità di collegamento, cioè il "*link*" necessario per la partecipazione all'udienza a distanza con avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link (collegamento) è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, fino al 31 Luglio 2021, e qualora non sia presentata apposita istanza nei termini e con le modalità sopra indicate, le controversie già fissate per la trattazione in udienza

pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

In questo caso si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Si comunichi a tutti i Presidenti di Sezione, ai Vice-Presidenti, al Direttore della Commissione Tributaria, ed ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, agli Uffici impositori della Provincia di Ferrara, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Ferrara.

Ferrara 30 aprile 2021

Il Presidente F.F. della Commissione

Francesco Salzano

